

Convenzione tra Regione del Veneto, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario e Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. 19.08.1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di febbraio in Venezia - Mestre, negli uffici della Regione del Veneto, Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi

tra la Regione del Veneto (codice fiscale 80007580279) rappresentata nel presente atto da avv. Enrico Specchio nato a Padova il 01/12/1969, il quale interviene nelle sua qualità di Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e a ciò delegato dalla D.G.R. n. 1537 del 30/12/2024, domiciliato per la carica a Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (codice fiscale 92281270287 - P.Iva 05026970284), di seguito indicata come "Veneto Agricoltura" con sede legale in Legnaro (Padova), Viale dell'Università 14 – Agripolis, rappresentata nel presente atto dal Dott. Nicola Dell'Acqua nato a Verona il 17/05/1965 ed ivi domiciliato per il presente atto il quale interviene nella qualità di Direttore e legale rappresentante;

e l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, di seguito indicata come "Unioncamere del Veneto" (codice fiscale 80009100274 – P.Iva 02406800272) con sede legale in Venezia, via delle Industrie 19/d – Marghera, rappresentata nel presente atto dalla dr.ssa Valentina Montesarchio nata a Napoli il 30/01/1970 ed ivi domiciliato per il presente atto il quale interviene nella qualità di Segretario Generale;

Premesso

- che ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", le Regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati;
- che con L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Regione del Veneto ha dato attuazione alla legge 23 agosto 1993, n. 352 che fissa i principi fondamentali in materia;
- che la vendita dei funghi freschi spontanei e dei funghi porcini secchi sfusi è soggetta ad autorizzazione comunale e che detta autorizzazione viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della Regione (artt. 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati");
- che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/1996 spetta alla Giunta regionale l'individuazione delle strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate, stabilendone le relative modalità;
- che, in attuazione della predetta disposizione di legge, la Giunta regionale con deliberazione di Giunta n. 5755 del 17 dicembre 1996, ha individuato nell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto – ESAV la struttura territoriale competente a gestire gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate;
- che con L.R. 5 settembre 1997, n. 35 la Regione del Veneto ha soppresso l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, istituendo al contempo l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura e che con L.R. n. 37 del 28 novembre 2014, essa è stata soppressa, istituendo l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario;
- che con deliberazione di Giunta n. 2759 del 3 agosto 1999 la Giunta regionale ha individuato nell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del

Veneto) la struttura che affianca Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario) nelle fasi gestionale ed organizzativa;

- che, con la medesima deliberazione di Giunta n. 2759/1999, è stato approvato un primo schema di convenzione tra la Regione del Veneto (rappresentata dal Dirigente regionale della Direzione Commercio), Unioncamere del Veneto e Veneto Agricoltura e che la convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 13 settembre 1999;
- che, con deliberazione di Giunta n. 3875 del 7 dicembre 2000, è stato approvato il nuovo schema di convenzione, sottoscritto dalle medesime parti in data 13 febbraio 2001;
- che, in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 3875/2000, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio n. 29 del 27 aprile 2001 è stata approvata la vigente metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione dei funghi freschi spontanei e dei funghi porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione;
- che, con deliberazione di Giunta n. 2216 del 17 luglio 2007, è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo e modificativo della convenzione stipulata il 13 febbraio 2001;
- che l'atto aggiuntivo e modificativo è stato sottoscritto dalle parti il 1° ottobre 2007;
- che, con deliberazione di Giunta n. 536 del 02.03.2010, è stata rinnovata la convenzione tra le stesse parti;
- che, con deliberazione di Giunta n. 790 del 14.05.2015, è stata prorogata di un anno la suddetta convenzione;
- che, con deliberazioni di Giunta nn. 1793 del 07.11.2016 e 1998 del 06.12.2016, è stata ulteriormente prorogata la suddetta convenzione fino al 31.12.2018 e si sono meglio ridefinite le modalità di erogazione del rimborso delle spese a Veneto Agricoltura ed Unioncamere;
- che con deliberazione di Giunta n. 399 del 02.04.2019 è stata approvata la convenzione triennale, con scadenza al 31.12.2021, per il periodo 2019-2021, tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura ed Unioncamere;
- che con deliberazione di Giunta n. 943 del 02.08.2022, è stata approvata la convenzione triennale, con scadenza al 31.12.2024, per il periodo 2022-2024, tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura ed Unioncamere
- che, in considerazione della scadenza della convenzione di cui al punto precedente e dei risultati ottenuti dalla collaborazione degli Enti interessati, nonché della loro disponibilità nell'attuazione dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23, si ritiene di stipulare una nuova convenzione tra le medesime parti;
- che con deliberazione di Giunta n. 1707 del 19.11.2018 le competenze in materia sono state poste in capo alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. La Giunta regionale del Veneto individua nell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (di seguito chiamata "Veneto Agricoltura") la struttura territoriale competente allo svolgimento delle procedure di riconoscimento dei soggetti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare (funghi freschi spontanei e funghi porcini secchi sfusi).

Art. 2. L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, di seguito indicata come "Unioncamere del Veneto", in rappresentanza e coordinamento delle Camere di Commercio del Veneto, assume l'incarico di coadiuvare Veneto Agricoltura nello svolgimento dei compiti organizzativi e gestionali necessari allo svolgimento delle procedure di cui all'art. 1.

Art. 3. Veneto Agricoltura provvede a:

- predisporre, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, l'aggiornamento della metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami, previa acquisizione dell'assenso della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, circa la conformità della metodologia proposta alle normative igienico-sanitarie vigenti, e presentarla all'approvazione della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
- collaborare con le Aziende ULSS e con le Associazioni micologiche regionali, per la fornitura degli elenchi dei nominativi di esperti micologi da nominare all'interno delle commissioni di esame;
- tenere ed aggiornare gli elenchi degli esperti micologi - riconosciuti ai sensi del D.M. 29/11/1996, n. 686 - da nominare all'interno delle commissioni di esame;
- tenere ed aggiornare l'elenco regionale dei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate;
- predisporre ed inviare ai candidati riconosciuti idonei i relativi attestati di "superamento di prova d'esame e di dichiarazione di idoneità all'identificazione" delle specie fungine commercializzate, sottoscritti dal Direttore della Direzione Operativa di Veneto Agricoltura e dal Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare veterinaria;
- gestire lo Sportello Informativo micologico a supporto degli utenti;
- curare la pubblicazione e la distribuzione del testo di preparazione all'esame e di altro materiale informativo utile, anche organizzando specifici eventi in materia micologica;
- diffondere sul proprio sito web ed ogni altro canale istituzionale l'informazione in ordine alla legislazione statale e regionale in materia. Detta informazione dovrà essere curata con particolare, sia pure non esclusivo, riferimento al periodo di raccolta dei funghi;
- trasmettere la programmazione e la rendicontazione delle proprie attività con cadenza annuale alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi.

Art. 4. Unioncamere del Veneto, direttamente oppure tramite le singole Camere di Commercio, provvede a:

- raccogliere le richieste di partecipazione agli esami;
- nominare le commissioni di esame, sulla scorta dei nominativi inseriti nell'elenco tenuto da Veneto Agricoltura;
- individuare le sedi e definire i calendari delle sessioni di esame;
- inviare alle Aziende ULSS ed alle Associazioni micologiche regionali i calendari delle sessioni di esame;
- inviare le convocazioni di esame ai candidati dandone notizia anche tramite gli albi camerali;
- esporre i nominativi dei soggetti abilitati agli albi camerali, trasmettendone l'elenco a Veneto Agricoltura;
- trasmettere la programmazione e la rendicontazione delle proprie attività con cadenza annuale alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi.

Art. 5. La Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto provvede a:

- esaminare, al fine del prescritto assenso in ordine alla conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti, eventuali modifiche ai contenuti della metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami predisposta da Veneto Agricoltura;
- sottoscrivere, congiuntamente al Direttore della Direzione Operativa di Veneto Agricoltura gli attestati di "superamento di prova d'esame e di dichiarazione di idoneità all'identificazione" delle specie fungine commercializzate;
- collaborare con Veneto Agricoltura per tutte le problematiche della materia connesse agli aspetti igienico-sanitari, nella predisposizione della metodologia ordinaria.

Art. 6. La Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi provvede a:

- approvare gli aggiornamenti della metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami, presentata dal Veneto Agricoltura, previa acquisizione dell'assenso della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria;
- erogare il finanziamento a Veneto Agricoltura ed a Unioncamere del Veneto sulla base delle disponibilità finanziarie stanziato nel bilancio di previsione regionale.

Art. 7. Per la realizzazione del programma operativo di cui alla presente convenzione è prevista la copertura, da parte della Regione, dei costi sostenuti da Veneto Agricoltura e da Unioncamere del Veneto relativamente all'oggetto della presente convenzione per un importo, per ciascun anno, rispettivamente di euro ventiduemila (22.000,00) per Veneto Agricoltura ed euro ottomila (8.000,00) per Unioncamere del Veneto.

Il finanziamento regionale è ripartito annualmente con provvedimento del Direttore regionale della Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, sulla base dei preventivi di spesa e del programma di attività presentati da Veneto Agricoltura e da Unioncamere del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno di riferimento e in ogni caso, fatte salve maggiori o minori disponibilità con quanto previsto dagli stanziamenti del Bilancio regionale di previsione.

Art. 8. La presente convenzione ha validità di anni tre a partire dal 01/01/2025, salvo che una delle parti non comunichi alle altre, mediante P.E.C. la volontà di recedere dalla convenzione con preavviso di 6 mesi. In caso di recesso saranno rimborsate le somme sostenute fino all'efficacia del recesso.

Art. 9. Ogni spesa di eventuale registrazione, da effettuarsi unicamente in caso d'uso, è a carico della parte richiedente. Le spese per imposta di bollo sono a carico di Unioncamere.

Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi

Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario
Il Direttore

Unioncamere del Veneto

Il Segretario Generale di Unioncamere Veneto

UNIONCAMERE DEL VENETO
Via delle Industrie 19/d - 30175 MARGHERA - VE
Tel. 041.0999311 Fax 041.0999303
C.F. 80009100274 - P.I. 02406800272
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AI SENSI DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE - VENEZIA - PROT. 95109 DEL 13.09.2013